



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING, FATTO A VARSAVIA IL 12 SETTEMBRE 2002

Art. 9 (Protocollo aggiuntivo)

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonche' ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione,

- a) ogni firma;
- b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, d' accettazione, d' approvazione o d'adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5, 6 e 7;
- d) ogni denuncia;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonche' ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

Versione in vigore dal 7 aprile 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Estremi	Legge 30 marzo 2023, n. 37
Partizione	Protocollo aggiuntivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-37-2023/protocollo-aggiuntivo-art-9-notifiche>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it